



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Servizio 4 Tecnico – Ambiente Sanità Pubblica

OGGETTO: PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO A TUTELA DELLE PERSONE AFFETTE DA CARENZA ENZIMA G6PD. _

ORDINANZA N. 15 del 27/03/2024

IL SINDACO

In qualità di Autorità Sanitaria Locale:

Premesso che scientificamente ormai è consolidato che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio -6- fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), che espone i soggetti che ne sono affetti al rischio di sviluppare crisi emolitica;

Che i soggetti del predetto deficit di G6PD possono sviluppare crisi emolitica se esposti all'ingestione di legumi denominate fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

Che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti e produzione delle fave;

Considerato che con nota del 25.03.2024 assunta in stessa data al protocollo dell'Ente al n° 10748 l'Istituto Comprensivo Minturno 1, comunica che una bambina, frequentante il plesso della scuola dell'Infanzia omissis.....è affetta, come da documentazione sanitaria allegata, agli atti dell'Ufficio, da favismo;

Accertato, che la bambina affetta da favismo è residente in Via omissis.....;

Considerato che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagione di fave in prossimità sia dell'abitazione sia degli altri ambienti frequentati per motivi di studio ecc.;

VISTO che, si rende necessario vietare, a tutela della salute della bambina affetta da favismo, la coltivazione dei suddetti legumi entro almeno **300** (Trecento) metri di raggio in linea d'area:

- Dall'immobile di abitazione usuale della bambina ubicata in Via omissis.....;
- Dalla scuola dell'Infanzia omissis..... frequentata dalla bambina affetta da favismo;

S.M.M.

Via Principe di Piemonte, 9 - 04026 Minturno (LT)

Tel. +39 0771 6608239 +39 0771 6608236

www.comune.minturno.lt.it



Visto l'art.13 della legge 23.12.1978 n. 833;

Visto l'art.50 del D.lgs. 18.08.2000 n. 67. -testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'art. 7 bis del TUEL;

Visto l'art. 650 del c.p.;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI NEL RAGGIO di 300 METRI IN LINEA D'AREA:

- Dall'immobile di abitazione usuale della bambina ubicata in Via omissis.....;
 - Dalla scuola dell'Infanzia di omissis....." frequentata dalla bambina affetta da favismo;
- Nel caso di coltivazione di fave e piselli attivate entro gli ambiti di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte a cura dei coltivatori stessi.

In merito ad eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave e piselli, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, la Polizia Locale e la ASL Latina Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità pubblica, previo accordo tra loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità giudiziaria una circostanziata relazione attestante la suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti di favismo. Ciò affinché l'Autorità giudiziaria sanzioni la mancata osservanza del divieto disposto con il presente atto ed adotti altresì i provvedimenti d'urgenza volti ad impedire il persistere della violazione amministrativa.

AVVERTE

Che:

L'inottemperanza alla disposizione descritta nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione ai sensi del D.lgs. 267/2000 e qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione della disposizione dell'art. 650 del Codice Penale.

L'Asl Latina - Dipartimento Prevenzione Area Sanità pubblica e Il Comando di Polizia Locale, sono incaricati di accertare, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l'esatto adempimento della presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della Forza Pubblica;

DISPONE

Che Il Responsabile del Procedimento Amministrativo ai sensi degli artt.3/5 comma 5/3 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è il dott. Pasquale SARAO Responsabile del Servizio n. 4 Servizio Igiene Pubblica- – Transizione ecologica e digitale – Rischio Idrogeologico – Cura e Benessere Animali (Cimitero, Igiene Pubblica, Sanità Pubblica, Rischio Idrogeologico, Politiche energetiche, Verde e Parchi, Transizione Ecologica, Transizione Digitale, Tutela benessere animali);

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa tramite invio con posta elettronica certificata per le rispettive competenze:

Al Comando Polizia Locale di Minturno PEC: polizialocale.minturno@legalmail.it

S.M.M.

Via Principe di Piemonte, 9 - 04026 Minturno (LT)

Tel. +39 0771 6608239 +39 0771 6608236

www.comune.minturno.lt.it



Al SUAP del Comune Di Minturno PEC: suap.minturno@pec.it

Ai Servizi Sociali Pubblica Istruzione PEC: pubblicaistruzione.minturno@pec.it

All'Istituto Comprensivo Minturno 1 Via Luigi Cadorna snc Minturno (LT) PEC: Itic854005@pec.istruzione.it

Alla cittadinanza mediante l'affissione all'albo pretorio on-line del Comune di Minturno, e con l'affissione di manifesti;

All'ASL Latina Dipartimento di Prevenzione. Servizio Igiene degli alimenti e Nutrizione(SIAN) e Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) PEC: dipartimentoprevenzione@ausl.latina.it;

Al Comando Stazione Carabinieri di Minturno PEC: tlt32049@pec.carabinieri.it

Al Comando Stazione Carabinieri di Scauri PEC: tlt24451@pec.carabinieri.it

Che avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge nr. 241 del 1990, può essere presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio ai sensi dell'articolo 21 della legge nr. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.

Minturno

27/03/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott. Pasquale SARAO



IL SINDACO
Dott. Gerardo STEFANELLI

